



29833-20

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE  
DONATELLA FERRANTI  
GABRIELLA CAPPELLO  
ALESSANDRO RANALDI  
FRANCESCA PICARDI

- Presidente -  
- Relatore -

Sent. n. sez. 533/2020  
UP - 22/09/2020  
R.G.N. 2948/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LF nato a X il X 1963

avverso la sentenza del 05/06/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA  
che ha concluso chiedendo per l'annullamento con rinvio.

E' presente l'avvocato GOVERNATORI ARMANDO del foro di BOLOGNA in difesa di  
PARTE CIVILE che insiste per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese.

## RITENUTO IN FATTO

1. LF ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale il Tribunale di Bologna, parzialmente riformando la sentenza del Giudice di Pace di Bologna, ha rideterminato la pena in euro 200,00 di multa, in relazione al reato di lesioni colpose, aggravate dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale ( artt. 190 comma 2 e 6 CDS), commesso il 3.07.2015 ai danni di MM e lo ha altresì condannato al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile oltre al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva pari a 20.000,00 euro.

1.1. Nessun dubbio sussisteva, secondo il giudicante, in ordine al nesso di causalità tra condotta del pedone <sup>lontano</sup> che ha attraversato la strada, in pieno centro abitato di Casalecchio di Reno, senza utilizzare le strisce pedonali poste a pochi metri, utilizzando lo spazio esistente tra due autobus in sosta alla fermata, senza controllare il sopraggiungere di mezzi anzi guardando a terra e l'incidente stradale. Si doveva ravvisare l'imprudenza e la pericolosità della condotta del pedone nell'attraversamento, effettuato senza considerare la presenza delle strisce pedonali, in un contesto di visibilità ridotta per la presenza di due voluminosi automezzi che impedivano la visuale ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, onde il pedone, nell'intraprendere la manovra, aggirando detto veicolo, avrebbe dovuto prestare attenzione e non procedere nell'attraversamento addirittura guardando a terra, senza considerare la presenza di veicoli che stavano sopraggiungendo.

2. Con il ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, censura la decisione sotto diversi profili.

I) In primo luogo, deduce la mancanza di motivazione sulla responsabilità esclusiva del ricorrente in quanto la circostanza che l'imputato abbia attraversato repentinamente la strada fuori delle strisce pedonali non basta ad elidere la responsabilità della persona offesa che era alla guida di un motociclo; è regola di comune esperienza che una persona scesa dall'autobus possa imprudentemente attraversare la strada e quindi la parte civile doveva avere un atteggiamento più vigile che avrebbe consentito di evitare l'evento. Il L non è sbucato all'improvviso ma era in prossimità della linea di mezz'ora quindi avvistabile da un utente della strada attento e diligente. La mancanza di segni di frenata del motociclo potevano essere addebitati ad una distrazione nella guida, non alla velocità moderata in cui viaggiava la parte civile come ritenuto erratamente dal Tribunale.



II) Mancanza di motivazione con riferimento all'entità del risarcimento in relazione alla valutazione del complessivo danno pari a 11 punti percentuali; è carente la prova di alcune patologie riscontrate, in quanto la M ha effettuato la risonanza magnetica dopo 20 giorni dall'incidente e ciò non esclude il verificarsi di altri eventi successivi che hanno cagionato le patologie a carico del ginocchio.

3. La parte civile ha depositato memoria difensiva in cui ha chiesto dichiararsi la inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo va ricordato che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sezione 4 del 5 dicembre 2007, Proc. Rep. Trib. Forlì in proc. Benelli; nonché, Sezione 4, 12 dicembre 2008, Spinelli). Qui risulta che il giudicante ha fatto buon governo dei propri poteri valutativi, nel ricostruire l'incidente e il nesso causale tra questo e le lesioni, nell'apprezzare la violazione cautelare specifica da parte del pedone, eziologicamente rilevante per la verifica dell'incidente, avendo accertato che la motociclista, MM, aveva tenuto una adeguata e prudente condotta di guida, mentre l'investimento era da ricondurre in via esclusiva all'improvvisa, imprudente, pericolosa e imprevedibile modalità di attraversamento da parte dell'imputato.

Correttamente è stata esclusa la responsabilità della conducente il motociclo a fronte della condotta dell'altro utente della strada, il pedone, in colpa, essendo stata accertata la non prevedibilità di una condotta quale quella nello specifico tenuta da quest'ultimo, che non ha utilizzato le strisce pedonali poste a pochi metri dalla fermata dell'autobus ma ha attraversato la strada in pieno centro abitato tra due autobus in sosta alla fermata, quindi, in un contesto in cui la visibilità per il conducente il motociclo era di per sé ridotta, senza controllare se stesse arrivando un automezzo e per di più guardando a terra. Il Tribunale, al riguardo, ha tenuto conto delle norme che presidono il comportamento del conducente del veicolo, in particolare quelle generiche di prudenza, cautela ed



attenzione, rinvenibili nell'art. 140 C.d.S., che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotte. Tra queste ultime, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, sono quelle dettagliate nell'art. 191 C.d.S., che trovano il loro pendant nel precedente art. 190 C.d.S., che, a sua volta, dettaglia le regole comportamentali cautelari prudenziali che deve rispettare il pedone. In questa prospettiva, rileva la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzabile nell'"obbligo di attenzione" che questi deve tenere al fine di "avvistare" il pedone sì da potere porre in essere efficacemente gli opportuni (rectius, i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento. Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni) (cfr., per riferimenti, Sezione 4, gennaio 1991, Del Frate; Sezione 4, 12 ottobre 2005, Leonini; Sezione 4, 13 ottobre 2005, Tavoliere). Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone vuoi genericamente imprudenti, vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 C.d.S. (tipico, quello dell'attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali; altrettanto tipico, quello dell'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate). Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (v. Sezione 4, 30 novembre 1992, Cat Berrò). Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. art. 41 c.p., comma 1), ma



occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista ne' prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (cfr. art. 41 c.p., comma 2).

Ciò è stato ritenuto nel caso di specie poiché il Tribunale, con un giudizio di merito logico e coerente con i principi sopra richiamati, ha accertato che la M , conducente del veicolo investitore, andava a velocità moderata, nella sua condotta non è stato ravvisato alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si è trovata nella oggettiva impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile, in quanto l'imputato ha attraversato tra due autobus impedendo a qualunque conducente che si trovasse in prossimità della fermata di avvistarlo da lontano e di adottare le cautele atte ad evitare l'evento. L'incidente è stato motivatamente ricondotto eziologicamente in via esclusiva alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta della conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima in quanto tra l'altro la carreggiata in quel punto impediva qualsiasi manovra di emergenza atteso che in prossimità della fermata la corsia di marcia era ridotta a causa della presenza di una corsia di preselezione con svolta a sinistra( fol 4).

In questa prospettiva, la censura è di merito e perciò inammissibile in questa sede.

3. Il secondo motivo, riguardante l'entità della provvisoria, non è proponibile in sede di legittimità. Secondo una risalente pronuncia delle Sezioni unite, «il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli Rv. 186722). Trattasi di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2 n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054; Sez. 6 n. 50746 del 14/10/2014, G., Rv. 261536), al quale il Collegio aderisce, espresso anche in recentissime pronunce della Suprema Corte (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019 Ud. (dep. 05/11/2019 ) Rv. 277773 - 02; non massimate: v. Sez. 6, n. 28858 del 03/04/2019, Paggi; Sez. 5, n. 19700 del 05/03/2019, Oleari; Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, Raeli)

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della Cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore della parte civile.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa della Ammende, nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore di MM , liquidate in euro 3000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 22.09.2020


Il Consigliere estensore

Donatella Ferranti



Il Presidente

Salvatore Dovere



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 28/10/2020



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Coliando

